

# CITTÀ DI SPINEA

PROVINCIA DI VENEZIA

**Settore proponente: SETTORE AMBIENTE E SICUREZZA**

## **ORDINANZA N. 5 DEL 01/02/2016**

**OGGETTO: PROVVEDIMENTI TEMPORANEI ED URGENTI PER LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI NELL'ATMOSFERA**

### **IL SINDACO**

VISTO che ai fini del contenimento dell'inquinamento atmosferico sono state emanate le Ordinanze Sindacali n. 90 del 10/11/2015 e n. 107 del 23/12/2015;

VISTO in particolare che l'ordinanza n. 107 del 23/12/2015 ha stabilito di applicare una serie di limitazioni fino al 31/01/2016;


RILEVATO che nel corso degli ultimi 10 giorni la progressiva stabilità atmosferica e la contemporanea assenza di precipitazioni, la debole ventilazione ed i ripetuti episodi di inversione termica, hanno portato al ristagno ed all'accumulo delle polveri sottili PM10, le cui concentrazioni hanno evidenziato un marcato progressivo aumento, per cui si è registrato alla data del 28/01/2016 presso la stazione di rilevamento sita nel comune di Spinea il 22° giorno di superamento del limite di legge consentito ( 50 microgrammi/metrocubo) di 35 giorni all'anno;

VALUTATA la necessità di prorogare le limitazioni fino al 15/04/2016, con lo scopo di contribuire, per l'intero periodo di esercizio degli impianti di riscaldamento, alla riduzione di emissioni in atmosfera ad essi associate;

### **ORDINA**

**A TUTTA LA CITTADINANZA**, nel periodo intercorrente dalla data di pubblicazione del presente provvedimento e sino al 15/04/2016:

1. La riduzione delle temperature massime nel riscaldamento domestico e non , come segue:
  - a. 17° C ( +2° di tolleranza) per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali ed assimilabili;
  - b. 18° C ( + 2° di tolleranza) per tutti gli altri edifici;
2. Il divieto di riscaldamento degli spazi complementari all'abitazione quali cantine, garages, box, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano le abitazioni con cantine, garages, box e ripostigli;
3. La riduzione da 14 ore a 12 ore , in orario compreso tra le 5.00 e le 23.00 di ogni giorno, dell'esercizio massimo giornaliero degli impianti di riscaldamento alimentati a combustibile solido o liquido, con esclusione degli edifici adibiti a case di cura, ricoveri, scuole materne ed asili;



# CITTÀ DI SPINEA

## PROVINCIA DI VENEZIA

4. Il divieto di accensione di fuochi all'aperto, compreso la combustione di materiale vegetale;
5. Il divieto di utilizzare caminetti, stufe e qualunque altro apparecchio domestico alimentato a biomassa legnosa ( a meno che non siano utilizzati per la cottura dei cibi), qualora sia presente nella stessa unità abitativa un impianto termico a combustibile tradizionale o a pompa di calore;
6. L'obbligo di spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea, dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate, degli autoveicoli in sosta in corrispondenza dei passaggi a livello.

**La presente ordinanza abroga e sostituisce le precedenti Ordinanze Sindacali n. 90 e n. 107 del 2015**

### AVVISA

Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge le violazioni a quanto previsto nella presente ordinanza sono punite con sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs. 267/2000

### AVVERTE

Che il presente provvedimento potrà essere modificato o anticipatamente sospeso a seguito dell'instaurarsi di particolari condizioni atmosferiche.

### MANDA

a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza

### DISPONE

Che la presente ordinanza venga resa nota ai cittadini ed agli Enti interessati mediante pubblicazione all' Albo Pretorio, sul sito internet del comune ed attraverso gli organi di informazione al fine di garantirne la massima divulgazione.

Che la presente ordinanza venga inviata al Comando di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni del Miranese, alla locale stazione dei Carabinieri, all'Arpav Dipartimento Provinciale, al Dipartimento di Prevenzione della AULSS 13, alla Città Metropolitana di Venezia ed alla Prefettura di Venezia.

Informa che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR del Veneto entro 60 giorni o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'albo pretorio.

Il Sindaco

Checchin Silvano